

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1996, n. 18
Interventi per l'attivazione di progetti socialmente utili.
(BUR n. 79 del 6 agosto 1996)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 17 ottobre 1997, n. 12 e 30 gennaio 2001, n. 4)

**(L'articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4 ha abrogato le norme in contrasto con la presente legge e con le disposizioni di cui all'articolo 45 della legge 17/5/1999, n. 144 e del Decreto Legislativo 28/2/2000, n. 81)*

TITOLO II
Incentivi all'imprenditorialità

Art. 1*

Finalità

Art. 2*

Soggetti beneficiari

Art. 3*

Procedure di ammissione

Art. 4*

Criteri di finanziamento

Art. 5*

Priorità

Art. 6*

Procedure di concessione ed erogazione

Art. 7*

Controllo e revoca

Art. 8

Costituzione di cooperative e società miste

1. I lavoratori di cui all'articolo 1 della presente legge che, a conclusione dei progetti di cui all'articolo 2, si costituiscono in cooperative o società miste aventi lo scopo sociale di intraprendere nuove iniziative per la produzione di beni o la fornitura di servizi nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo, dell'artigianato, dello sport, dell'ambiente, dei servizi alla persona e della manutenzione di opere civili ed industriali, possono essere ammessi alle agevolazioni di cui al successivo articolo 9.¹

Art. 9

¹ articolo così modificato dall'art. 6, comma 9, della L.R. 17 ottobre 1997, n. 12

Agevolazioni

1. Alle cooperative o società miste, costituite ai sensi del precedente articolo 8, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al Lavoro e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, previo parere della Commissione consiliare competente, che trascorsi trenta giorni dalla richiesta si intende positivamente acquisito, concede le seguenti agevolazioni:

- a) contributi per spese generali di avviamento, relative alla costituzione della cooperativa o della società ed all'avvio dell'attività, pari al 75% della documentazione esibita, e comunque non oltre il limite massimo di lire 20 milioni;
- b) contributi per spese di gestione pari al 75% del volume previsto per il primo anno, ed al 50% del volume previsto per il secondo anno, nei limiti dell'importo massimo rispettivamente di Lire 40 milioni e di Lire 30 milioni;
- c) contributi per acquisto di macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica pari al 50% delle spese documentate e nei limiti dell'importo massimo di Lire 100 milioni.

Art. 10

Procedure di erogazione

1. Le istanze per ottenere i contributi di cui al precedente articolo 8 sono presentate alla Giunta regionale Assessorato al Lavoro - e corredate, a pena di inammissibilità, della seguente documentazione:

- a) copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto della società;
- b) certificazione di vigenza;
- c) certificazione antimafia, secondo la normativa vigente;
- d) dichiarazione formale di impegno del rappresentante legale a non alienare o distogliere dalla destinazione di uso, per almeno un triennio dalla data della fattura d'acquisto, i beni e le attrezzature acquistate con i benefici della presente legge, nonché ad osservare nei confronti dei dipendenti le norme sul lavoro e sui contratti collettivi vigenti;
- e) studio di fattibilità del progetto che si intende realizzare, sottoscritto dal rappresentante legale della società, e comprensivo di informazioni documentate sulle competenze ed esperienze professionali di tutti i soci, sul territorio di attività, su eventuali ipotesi di convenzioni con enti o privati, nonché sugli aspetti tecnico organizzativi e finanziari dell'iniziativa rapportati ai primi tre anni di attività.

2. Le erogazioni dei contributi spettanti sono effettuate con decreto assessoriale, previa verifica della regolarità della richiesta presentata, dal responsabile legale sulla scorta delle necessarie deliberazioni degli organi societari e corredata da documentazione di spesa fiscalmente regolare.

3. La Giunta regionale, con apposita direttiva, stabilità tempi e modalità di attuazione delle previsioni di cui al precedente articolo.

Art. 11
Revoca dei contributi

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore di Lavoro, dispone la revoca dei contributi concessi ed il recupero delle somme erogate quando non risultano rispettati gli impegni di cui alla lettera d) del precedente articolo 10.

Art. 12
Borse di informazione

1. A favore dei lavoratori diplomati e laureati di età compresa fra i 18 e i 45 anni e rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) o b) oppure c) dell'articolo 2, comma 1, vengono organizzate attività formative specifiche *e tirocini in aziende* o concesse borse di studio, anche sotto forma di prestiti d'onore, finalizzate all'acquisizione di ulteriori qualificazioni professionali, nell'ambito di programmi da realizzare con l'eventuale concorso finanziario del Ministero del Lavoro e del Fondo Sociale Europeo, anche in applicazione dell'articolo 3, quattordicesimo comma, della legge n. 863/84.²

2. I criteri di selezione delle domande sono stabiliti dal piano annuale d'intervento, in relazione alle condizioni di reddito e al tipo di professionalità del richiedente nonché alle priorità indicate dal medesimo piano.

3. Il finanziamento è accordato per il pagamento della quota di iscrizione al corso o al master e per un rimborso spese di Lire 1 milione e 100 mila mensili per le spese di vitto e alloggio per un massimo di 14 mesi.

Art. 13³
Norme transitorie

Art. 14⁴
Norma finanziaria

² comma così modificato dall'art. 6, comma 9, della L.R. 17 ottobre 1997, n. 12

³ stabilisce i termini per la presentazione delle richieste per l'anno 1996

⁴ articolo abrogato tacitamente dall'art. 12 della L.R. 30 gennaio 2001, n. 4